

Avv. Attilio Floresta

Avv. Prof. Antonino Longo Docente Associato nell'Università di Catania

Dott. Massimiliano Longo

Avv. Daniela Failla

Avv. Ivana Riolo

Avv. Alessia Manola

Avv. Piero Ciarcià

Avv. Angelo Mirko Giordano

Avv. Francesca Comis

Avv. Alessia Giglio

Avv. Antonio Maria Basile

Avv. Graziella Cavallaro

Avv. Giuseppe Giunta

Avv. Federica D'Agata

Avv. Valentina Milazzo

Avv. Andrea M. Bonaccorso

Avv. Gaetano Giuliano Bertone

D.ssa Giuliana Fiore

Dott. Enrico Canzonieri

D.ssa. M. Claudia Fisichella Dott. Veriano Malvasi

D.ssa. Federica Di Stefano

D.ssa Giulia Leo

Dott. Gianluca Di Maria D.ssa Daniela Amara

D.ssa Noemi Stracquadanio

D.ssa Carmen Calì D.ssa Sandra Salanitro

D.ssa Isabella Bozhkov

D.ssa Stefania Corello

D.ssa Anna Lombardo

Dott. Salvatore Treccarichi

Rag. Marco Musumeci

Dott. Pietro Imbesi

D.ssa Grazia Barberio

Rag. Vita Cassone D.ssa Serena Bruna Reno

Ing. Fulvio A. Cappadonna

Consulenti

Dott. Stefano Longo già Primo Dirigente INAIL

Prof.ssa Eleonora Cardillo Docente Aggregato di Ragioneria Generale nell'Università di Catania

Amministrazione

Grazia Maria Barbagallo D.ssa Selena Pappalardo

Procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati (Decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 – Capo II)

Il decreto legge n. 132/2014 recante "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile", convertito con legge n. 162/2014, rappresenta il primo tentativo concreto di favorire la risoluzione stragiudiziale dei conflitti e delle controversie, aventi rilevanza giuridica.

Una delle novità più importanti, introdotte dal legislatore del 2014, è rappresentata dall'istituto della procedura di negoziazione assistita, cui è stato dedicato un intero capo del sopra menzionato decreto e precipuamente il capo II dello stesso.

La c.d. "convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati", così come definita in seno al Capo II del summenzionato decreto, consiste in un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo.

La convenzione di negoziazione deve precisare:

- a) il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore ad un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti;
- b) l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro.

La convenzione di negoziazione deve essere redatta, a pena di nullità, in forma scritta e deve essere conclusa con l'assistenza di uno o più avvocati, i quali devono certificare l'autografia delle sottoscrizioni.

È dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.

L'esperimento del procedimento di negoziazione è condizione di procedibilità per la domanda giudiziale in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per la domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, ad eccezione dei seguenti casi:

- procedimenti per ingiunzione (inclusa l'opposizione);
- procedimenti di consulenza tecnica preventiva;
- procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
- procedimenti in camera di consiglio;
- azione civile esercitata nel processo penale.



Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati.

Quando il procedimento di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità della domanda, l'avvocato non ha diritto ad alcun compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. In tal caso la parte è tenuta a depositare all'avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché a produrre, se l'avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

L'invito a stipulare la convenzione deve indicare l'oggetto della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile.

L'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, costituisce valido titolo esecutivo. Tale accordo, una volta sottoscritto, va trasmesso in copia al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati.

Avv. Francesca Manuela Comis Dott.ssa Giulia Leo

